

Protocollo Proponente 52958
Protocollo R.C. 171371

ORDINANZA DEL SINDACO N. 242 DEL 16/09/2008

Interventi di contrasto alla prostituzione su strada e tutela della sicurezza urbana.

IL SINDACO

- Premesso che il fenomeno della prostituzione esercitato su strada ha notevole diffusione sul territorio del Comune di Roma;
- che spesso le persone dedite alla prostituzione sono vittime della tratta degli esseri umani e sfruttate da organizzazioni criminali;
- ritenuto che tale fenomeno si manifesta spesso con atteggiamenti indecorosi e indecenti da parte delle persone che praticano la prostituzione, tanto da offendere la pubblica sensibilità e generare episodi di tensione nella cittadinanza;
- constatato anche il verificarsi di situazioni igienico – sanitarie pericolose per la salute pubblica, stante i rifiuti ed i residui organici che vengono reperiti nei luoghi abitualmente frequentati dalle persone dedite alla prostituzione;
- ritenuto che l'esercizio dell'attività di meretricio produce gravi situazioni di turbativa alla sicurezza stradale, a causa di comportamenti gravemente imprudenti, in violazione del Codice della Strada, di soggetti che, alla guida dei propri veicoli, sono alla ricerca di prestazioni sessuali;
- considerato che l'abbigliamento indecoroso e indecente spesso utilizzato per l'esercizio della prostituzione è motivo di distrazione per gli utenti della strada e causa di frequenti incidenti stradali;
- che l' art. 18 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche prevede, nell'ambito dei delitti previsti dall'art. 3 della Legge 20 febbraio 1958 n.75, misure a tutela degli stranieri vittime di violenza o grave sfruttamento, accertati anche nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli Enti

locali;

- che il Comune di Roma offre strutture di accoglienza e interventi di sostegno psicologico e reinserimento dei soggetti sopraindicati, garantendo l'anonimato;
- visto che l'art. 23 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n.4047 dell'8 novembre 1946 e s.m.i., prevede il divieto di atti offensivi alla decenza e alla morale;
- visto che il fenomeno della prostituzione rientra tra i fattori di rischio presi in considerazione nel Patto per Roma Sicura, sottoscritto in data 29 luglio 2008 fra Prefettura di Roma, Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma;
- preso atto che con nota n. 52906 del 16/09/2008 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto come previsto dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come novellato dalla Legge 24/07/2008, n. 125;
- visto l'art 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n 267 come novellato dalla Legge 24/07/2008 n. 125;
- visto l'art 2, lett. a), del decreto del Ministro dell'Interno del 5/08/2008, ove è previsto che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare lo sfruttamento della prostituzione;
- visto l'art. 7 – bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- visto l'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689 come modificato dall'art.6–bis della Legge 24/07/2008 n. 125;
- vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.277 dell'11 settembre 2008;

ORDINA

Il divieto a chiunque, sulla pubblica via e su tutte le aree soggette a pubblico passaggio del territorio del Comune di Roma, con particolare riferimento alle vie consolari dove maggiore è il rischio di gravi incidenti stradali, di contattare soggetti dediti alla prostituzione ovvero concordare con gli stessi prestazioni sessuali.

E' fatto inoltre divieto di assumere atteggiamenti, modalità

comportamentali ovvero indossare abbigliamenti che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio.

Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi in vigore e fermi i limiti edittali fissati per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art 7-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, per la violazione della presente ordinanza è stabilito l'importo del pagamento, in misura ridotta, nella somma di € 200,00.

In alternativa all'erogazione della sanzione stabilita nella presente ordinanza, ed in piena sintonia con il dettato dell'art. 18 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, i soggetti accertatori avvieranno le persone dedite alla prostituzione, vittime di violenza o grave sfruttamento ovvero in stato di particolare disagio, alle strutture di accoglienza del Comune di Roma per i previsti interventi di sostegno psicologico e reinserimento.

Il presente provvedimento che ha validità, per le motivazioni in premessa indicate, fino al 30 gennaio 2009, è reso pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma, alla Questura di Roma, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Roma, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, alla Polizia Provinciale di Roma e al Corpo della Polizia Municipale di Roma.

Contro il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Presidente della Repubblica.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Liborio Iudicello

IL SINDACO
Giovanni Alemanno